

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2402 DEL 23/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2529/22

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Premesso che l'Università Telematica San Raffaele di Roma, istituita con D.M. 8 maggio 2006, ha trasmesso, con nota pec del 9/11/2022, pervenuta al prot. 98005 del 10/11/2022, la richiesta di stipulare una convenzione per lo svolgimento, presso le strutture dell'ULSS 7, di tirocini da parte dei propri studenti;

Evidenziato che, contestualmente alla suddetta richiesta di convenzione, l'Università fa riferimento, in particolare, all'interesse di una studentessa, iscritta al corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione, di effettuare il tirocinio presso l'U.O.S.D. Diabetologia del Distretto 2, e individua quale tutor aziendale il Dirigente Medico dr.ssa Marina Miola, che ha espresso il proprio consenso con mail del 25/11/2022, agli atti;

Visto che il Responsabile del servizio interessato, nonché Direttore del Distretto 2, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della tirocinante e alla stipula della convenzione con mail del 15/11/2022, agli atti;

Ritenuto il tirocinio un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;

Per quanto sopra, il dirigente propone di sottoscrivere la Convenzione, il cui schema è allegato alla presente proposta, con durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con l'Università Telematica San Raffaele di Roma, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per promuovere e regolamentare i tirocini a beneficio degli studenti dell'Università, con validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
2. di precisare che le modalità di svolgimento dei tirocini dovranno essere concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;
3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che l'Università copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);
5. di incaricare l'U.O. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n.1386 del 22/07/2022.

Università Telematica San Raffaele Roma Convenzione di Tirocinio

TRA

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 1 giugno 2006, codice fiscale 97471900155, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Proietti nato a Roma il 7.10.1977, in qualità di Procuratore giusta procura speciale in data 17.10.2022 rogito del Notaio Luca Amato Repertorio nr. 60912, domiciliato per la sua carica di Direttore Generale presso la sede legale dell'Università in Via di Val Cannuta, 247 – Roma, d'ora in poi denominata “Soggetto Promotore”,

E

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA / C.F. 00913430245, legalmente rappresentata dal Dott. Carlo Bramezza, nella qualità di Direttore Generale, nato a Treviso, il 04/05/1967, C.F. BRMCRL67E04L407D, d'ora in poi denominata “Soggetto Ospitante”

Premesso che

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- La nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 13/SEGR/0000440 del 14/02/2007 avente ad oggetto gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro stabilisce che: “Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i tirocinio promossi da Istituzioni formative a favore dei propri studenti previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione”



Considerato che

- Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio e lo stage hanno natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;

Viene concordemente definito:

Tirocinio curricolare, l'esperienza formativa ed orientativa di studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, svolta prima del conseguimento del titolo. Il tirocinio curricolare è rivolto a completare il processo di formazione ed apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro. Il tirocinio curricolare può essere:

- Obbligatorio se inserito nel piano didattico del percorso formativo e diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari;
- Facoltativo: svolto durante la frequenza del percorso di studi ma non diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari.

Tirocinio extracurricolare, i tirocini attivati a favore dei laureati e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Può essere attivato entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Le parti convengono quanto segue

Le parti intendono collaborare nell'ambito dell'attivazione dei tirocini formativi curricolare e di stage, rivolti a studenti e laureati dell'Università.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Il tirocinio e lo stage saranno assoggettati, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

Articolo 1 Progetto Formativo

1. Il tirocinio curricolare e lo stage non costituiscono rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio e dello stage l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dall'azienda ospitante.
3. Per ogni tirocinante/stagista viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutore e dal responsabile designato dal soggetto ospitante.
4. L'avvio effettivo e formale del tirocinio avviene con la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del soggetto ospitante, e del tirocinante per presa visione e accettazione delle condizioni.
5. Il progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile allegato alla legge di riferimento e dovrà contenere: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e di quello designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante; le



strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 2 Obblighi del Soggetto Promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

1. assicurare il tirocinante/stagista contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
2. comunicare, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro l'attivazione dei singoli tirocini/stage indicando il nominativo dei tutori. La stessa notifica sarà inviata all'Assessorato Regionale e alle Organizzazioni Sindacali;
3. designare un tutore, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio/stage;
4. predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio/stage sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
5. convocare il tirocinante/stagista presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.

Articolo 3 Obblighi del Soggetto Ospitante

L'azienda ospitante si impegna a:

- 1) designare il responsabile/tutor aziendale che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio/stage avviato ed inviarla alla Segreteria Studenti dell'Università, in seguito alla conclusione degli stessi;
- 2) realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
- 3) segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio all'Università Telematica San Raffaele Roma;
- 4) tenere un foglio presenza del tirocinante/stagista siglato dal Responsabile/tutor aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare alla Segreteria Studenti Università Telematica San Raffaele Roma al termine del tirocinio;
- 5) rispettare i limiti numerici previsti dalla legge in materia di ospitalità dei tirocinanti/stagisti:
 - aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.



Articolo 4 Obblighi del tirocinante

Sulla base della vigente normativa il tirocinante/stagista si impegna a

1. partecipare all'attività di tirocinio/stage nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. a sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Articolo 5 Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata

Articolo 6 Privacy

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare delle attività di trattamento derivanti dalla sottoscrizione del presente rapporto convenzionale, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione



Articolo 7 Durata

La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data della stipula.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività di tirocinio in essere, come indicato nei singoli progetti formativi.

Disposizioni finali

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall'applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad una composizione bonaria il foro competente sarà quello di Roma.

La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Data, _____

Marca da bollo Secondo legge vigente
--

Firma per il soggetto promotore
Per l'Università Telematica San Raffaele Roma
il Direttore Generale
Dott. Andrea Proietti

Firma per il soggetto ospitante
Per l'A.ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza